

Oggetto: Mozione riguardante l'iniquità insita nell'attivazione di un TFA speciale riservato

GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI (SSIS, AFAM, Scienze della formazione primaria), GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

VISTO il d.lgs. 9/11/2007 n. 206, redatto in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, **che fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale** per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea **SOLO nei casi in cui non sia già previsto un percorso istituzionale regolare abilitante** nello Stato di provenienza, motivo per il quale eventuali sentenze di condanne dell'Amministrazione sarebbero alquanto improbabili;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249:

- Art. 5 (...) 2. **Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione** regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; (...)
- Art. 10 (...) 8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge **l'esame di abilitazione all'insegnamento** che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella **valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio**; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella **discussione della relazione finale di tirocinio**;
- Art. 15 (...) 4. **Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato** secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 5. **La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari** relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. **Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni** secondo le modalità indicate nel comma 13. (...); 13. **I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:** a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: i) **360 giorni: 4 punti**; ii) **da 361 a 540 giorni: 6 punti**; iii) **da 541 a 720 giorni: 8 punti**; iv) **da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.** **Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).** **Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento** nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, **le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate** con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, **in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.**

RITENGONO CHE

- sia ingiusta la richiesta da parte di una minoranza di docenti che, avendo accumulato almeno 36 mesi di servizio, chiedi la modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, volta all'istituzione di un percorso TFA riservato parallelo, senza prove selettive, poiché **l'esperienza accumulata** per almeno 360 giorni è **già abbondantemente riconosciuta con un punteggio aggiuntivo** nel test d'accesso e nello svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo, come riduzione dell'impegno e come agevolazioni nello svolgimento del servizio, **in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai neolaureati** dal momento dell'ingresso all'intera durata del percorso abilitante;
- sia necessario il rispetto e non la modifica di quanto previsto dalla normativa vigente riguardante la formazione iniziale degli insegnanti per **evitare di stravolgere il contenuto del DM 249/2010 e di incorrere in ricorsi per disparità eccessive di trattamento** fra candidati allo stesso titolo;

- la modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249 finalizzata all'**istituzione di un percorso senza test d'accesso** per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio **sia contraria** alle norme già elencate e **assolutamente inefficace nel risolvere l'annoso problema del precariato**, ma addirittura complicante, in quanto congestionante le graduatorie e vanificante il percorso degli abilitati regolari in possesso di un punteggio di servizio inferiore, benché regolarmente selezionati, a differenza degli stessi.

Inoltre, si ritiene che **non vi sia modo altro rispetto a un'attenta valutazione delle conoscenze disciplinari per stabilire la preparazione teorica dei candidati**, poiché l'esame di abilitazione all'insegnamento conclusivo del percorso si occupa della valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio, non di valutare la preparazione disciplinare.

La preparazione disciplinare è un aspetto separato rispetto all'esperienza, ma ugualmente indispensabile e imprescindibile soprattutto in una professione come quella dell'insegnante. Tale conoscenza e la qualità dell'esperienza non sono in alcun modo collegabili alla quantità di servizio prestato, in quanto **l'aspetto meccanicistico e parzialmente casuale della convocazione in servizio dalla terza fascia d'istituto, nonché le assunzioni talvolta arbitrariamente compiute presso gli istituti parificati, non garantiscono alcuna qualità dell'esperienza maturata.**

PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI RICHIEDE

- di **tutelare** in primis **la qualità** degli insegnanti e della scuola, poiché è diritto di tutti gli studenti avere maestri o professori ugualmente selezionati e preparati;
- di tutelare chi ha seguito quanto previsto dalle normative, seppure in possesso di 36 mesi di servizio;
- che **non venga creato un TFA parallelo riservato** tramite modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, **che vanifichi il senso delle prove preselettive, della programmazione degli accessi e dei sacrifici di coloro che hanno scelto di rispettare il principio costituzionale per cui la "Legge è uguale per tutti".**

SI RICORDA, INOLTRE, CHE

essendo la prova conclusiva del TFA regolare **basata** principalmente **sulla valutazione del tirocinio** ed essendo in progetto la decisione di esentare i riservisti da tale praticantato, si creerebbe un **contrasto insanabile** tra i due aspetti, appianabile solamente con l'istituzione di un diverso tipo di prova conclusiva, atto a compensare il mancato accertamento delle conoscenze disciplinari in ingresso.

NEI CASI IN CUI SI STABILISSE COMUNQUE NECESSARIO MODIFICARE IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010 n° 249 SI RICHIEDE

- di predisporre un **test d'ingresso sulle competenze logiche e linguistiche - testuali** dei candidati aventi determinati requisiti di servizio;
- di istituire una **prova finale abilitante con soglia di sufficienza, atta a verificare anche la preparazione disciplinare dei candidati, comprensiva di una prova nazionale**, di una prova scritta e di una prova orale;
- di **richiedere comunque il livello B2** di inglese e conoscenze informatiche adeguate all'uso didattico, come già previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249;
- di rispettare letteralmente la norma europea, richiedendo 36 mesi effettivi di servizio, quantificabili in 1080-1096 giorni di servizio, con contratti di almeno 180 giorni continuativi, nella classe di concorso specifica per la quale s'intende acquisire l'abilitazione;
- **l'istituzione di un sistema di reclutamento anche per le supplenze davvero meritocratico, atto a evitare il paradosso per il quale persone sottopostasi a un triplice test d'ingresso debbano trovarsi in coda, in virtù del punteggio, a persone che abbiano potuto evitare tale selezione.**

GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI E GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA